



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Regolamento in vigore dal 1° gennaio 1999, approvato con delibera consiliare n. 214 del 27.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

INDICE

| | |
|---|----------|
| <i>Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 2 - Definizione delle entrate.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 3 - Regolamentazione delle entrate.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 5 - Forme di gestione delle entrate</i> | <i>4</i> |
| <i>Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 7 - Attività di verifica e controllo</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 10 - Sanzioni (soppresso).....</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 10 bis - Interessi</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 11 - Tutela giudiziaria</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 12 - Forme di riscossione ordinaria</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 13 - Forme di riscossione coattiva</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 13 bis - Insinuazione nelle procedure fallimentari.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 14 - Autotutela.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 15 - Accertamento con adesione</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 16 - Entrata in vigore</i> | <i>8</i> |

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono rivolte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3

Regolamentazione delle entrate

1. Le singole entrate comunali devono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale. Tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data.
2. Tutte le deliberazioni regolamentari relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine

possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque, in assenza di apposite disposizioni legislative, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.
4. In caso di mancata adozione nel termine previsto delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

Articolo 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 32 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 113, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'articolo 113, comma 1, lettera e), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) di affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del dirigente responsabile del settore finanze, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. *(Soppresso)*
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste o costituite o partecipate.

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i titolari delle Unità di direzione ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Il dirigente dell'Unità di direzione può designare un dipendente della propria struttura, reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio posseduto, al quale conferire i poteri e le funzioni di cui al precedente comma. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 7

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, con esclusione delle norme concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo, di cui agli articoli da 7 a 13.
3. In particolare il dirigente responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il dirigente, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva.

Articolo 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

- Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
 3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
 4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Articolo 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo di funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termini e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Articolo 10

Sanzioni

(Soppresso)

Articolo 10 bis

Interessi

1. La misura annua degli interessi relativi ad entrate tributarie è determinata in misura pari al tasso d'interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il dirigente responsabile del Comune o il concessionario ex articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Articolo 12

Forme di riscossione ordinaria

1. La riscossione ordinaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi dell'articolo 152 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Articolo 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, anche tributarie, viene effettuata sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il sindaco o il legale rappresentante della società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.
4. E' attribuita al dirigente responsabile o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
5. *(Soppresso)*
6. *(Soppresso)*

Articolo 13 - bis
Insinuazioni nelle procedure fallimentari

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento deve essere comunque disposta qualora il credito vantato dall'Amministrazione, a titolo di entrata tributaria e/o patrimoniale, nei confronti di soggetti dichiarati falliti, sia superiore ad € 500,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento, invece, deve essere comunque disposta ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione, a titolo di entrata tributaria e/o patrimoniale, sia superiore ad € 1.000,00.

Articolo 14
Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del dirigente responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti, e del regolamento comunale in materia di autotutela da approvare.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Articolo 15
Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, da recepire con apposito regolamento comunale.

Articolo 15 bis
Interpello del contribuente

1. Le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello, nonché l'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione, sono disciplinate dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. L'organo comunale competente a rispondere all'istanza di interpello è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'istanza.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.